



COMUNE DI SAN CALOGERO

(Provincia di Vibo Valentia)

VERBALE DI *DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE*

N. 07 Reg. Del.

OGGETTO: LPU. Presa atto circolare Regione Calabria - assessorato al lavoro e welfare - prot. SIAR n. 438380 del 31/12/2018. Determinazioni.

L'anno **duemila diciannove** il giorno **diciassette** del mese **gennaio** di alle ore **16,15**, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N. Ord.	COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENTE	ASSENTE
1	BROSIO Nicola	Sindaco	x	
2	VENTRICI Natale Domiziano	Assessore-Vice Sindaco	x	
3	VARONE Sandro	Assessore	x	
4	OCCHIATO Maria Concetta	Assessore		x
5	GRILLO Caterina	Assessore	x	
			4	1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott. Vittorio BIANCO.

Presiede l'avv. Nicola BROSIO-SINDACO - il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Che con deliberazione di C.C. n. 09 del 21 aprile 2017 è stato dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL;
- Che alla data della dichiarazione del dissesto non era ancora stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio in corso;
- Che con deliberazione di C.C. n. 30 del 26 ottobre 2017 è stato approvato lo schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, così come dispone l'art. 261 del TUEL;
- Che a seguito della definizione dell'istruttoria condotta dal Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale, sulla Ipotesi di Bilancio Strutturalmente riequilibrato, con nota del 28.06.2018 prot.0086163, acquisita al prot. dell'Ente al n.3747 in data 29.06.2018, la Prefettura –UTG- di Vibo Valentia, ha comunicato chela Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali, nella seduta del 27Giugno 2018 ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'anno 2017, demandando la formalizzazione degli atti, a successivo provvedimento ministeriale;
- Che con deliberazione di C.C. n. 27 del 06 settembre 2018 è stato approvato il bilancio di previsione riequilibrato per l'esercizio finanziario 2017/2019;
- Che con deliberazione di C.C. n. 44 del 01 dicembre 2018 è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;

Visto Il testo ad oggi conosciuto, derivante dal maxi emendamento approvato ed in particolare Articolo 1, commi 233-bis - 233-quinquies (Assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità):

233-bis. *Nel triennio 2019 – 2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediate altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni:*

a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità come previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;

b) espletamento di selezioni riservate , mediante prova di idoneità , dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente lettera vengono considerate, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno; b) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della

scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

c) finanziamento a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno;

d) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;

e) pieno utilizzo delle risorse appositamente stanziare da leggi regionali e dell'eventuale contributo statale concesso, nonché di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni;

g) proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2019, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

233-ter. *Le procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 233 - bis sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA. Ai fini delle predisposizione dei bandi relativi alle procedure di cui al precedente periodo, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante il portale "mobilita.gov.it" di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2015, n. 227, procede alla ricognizione dei posti che le pubbliche amministrazioni di cui al comma 223- bis rendono disponibili, nel triennio 2019 – 2021, per le assunzioni a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure di cui al presente comma, pari ad Euro 800 mila per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 653 del presente articolo.*

233-quater. *Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui lettere a) e b) del comma 233 - bis vengono impiegate, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche che già utilizzavano i lavoratori inseriti nelle graduatorie medesime e, in subordine nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, da parte di altre pubbliche amministrazioni, ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa ed utilizzatrici dei lavoratori*

socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità.

233-quinquies. *È fatto obbligo agli enti utilizzatori di registrare le fuoriuscite dal bacino dei Lavoratori Socialmente Utili nell'apposito sistema di monitoraggio gestito da ANPAL Servizi S.p.A. In tal caso, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 233- bis provvedono a comunicare all'ente utilizzatore l'avvenuta assunzione del lavoratore e la relativa decorrenza.*

Dato atto che tali commi prevedono la possibilità di procedere, nel periodo 2019-2021, all'assunzione a tempo indeterminato, da parte delle pubbliche amministrazioni già utilizzatrici, dei lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale.

Più in particolare, le assunzioni - che possono essere anche a tempo parziale - sono effettuate mediante selezioni riservate, mediante prova di idoneità, con riferimento ai profili professionali per i quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, e mediante procedure concorsuali riservate (per titoli ed esami) per gli altri profili.

Entrambe le tipologie di procedure sono organizzate (per figure professionali omogenee) dal Dipartimento della funzione pubblica, mediante la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riquilibratura delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), la quale si avvale dell'Associazione Formez PA.

Alle assunzioni in esame si provvede mediante le risorse già preordinate per la disciplina ordinaria del turn over delle pubbliche amministrazioni.

Nelle more del completamento delle procedure di assunzione, gli enti pubblici interessati possono prorogare fino al 31 ottobre 2019 le convenzioni e gli eventuali contratti a tempo determinato, a valere sulle risorse già stanziare dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della 27 dicembre 2006, n. 296, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni.

Le assunzioni a tempo indeterminato in base alle procedure di selezione o concorsuali summenzionate sono operate da parte delle pubbliche amministrazioni che già utilizzavano i lavoratori inseriti nelle graduatorie medesime e, in subordine e nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, da parte di altre pubbliche amministrazioni, ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa ed utilizzatrici di lavoratori socialmente utili o di lavoratori di pubblica utilità

Dato atto che la proroga è effettuata in deroga alle disposizioni fissate dalle seguenti norme: articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

- articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

425. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti

pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. **Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.** Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 1.943 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 685 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia. (comma modificato dall'art. 21, comma 1, legge n. 132 del 2015, poi dall' art. 16, comma 1, legge n. 122 del 2016).

426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. (comma così modificato dall'art. 1, comma 12-bis, legge n. 11 del 2015).

CONCLUSIVAMENTE, quindi, le amministrazioni che utilizzano lavoratori ex LSU/LPU anche contrattualizzati part time a tempo determinato possono procedere alla proroga dei contratti fino al 31 ottobre 2019, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato;

La proroga viene disposta a valere sulle risorse già stanziati dall'articolo 1, comma 1156, lettera g -bis), della 27 dicembre 2006, n. 296, con oneri a carico della Regione Calabria e del Ministero del

Lavoro. La proroga viene, inoltre, disposta in deroga alle normative vincolistiche in materia di assunzione di personale a tempo determinato.

Vista la circolare della Regione Calabria n. 438380 del 31.12.2018, nella quale si conferma la disponibilità delle risorse regionali storicizzate pari ad €. 39.000.000,00, mentre si resta in attesa del provvedimento ministeriale di individuazione e quantificazione delle risorse statali;

Considerato che la circolare precisa che, in dipendenza di quanto sinora detto, gli enti possono provvedere alle proroghe dei contratti con la scadenza al 30.4.2019, estensibile al 31.10.2019, subordinatamente all'adozione del Decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali funzionale all'individuazione e quantificazione delle risorse assegnate alla Regione Calabria per la proroga oltre il predetto termine;

Dato atto che il procedimento attuativo fissato nella circolare regionale è il seguente:

- a) adozione di una delibera di giunta di presa d'atto della circolare regionale con allegata l'appendice di proroga contrattuale, nonché l'elenco dei lavoratori interessati con le relative categorie;
- b) sottoscrizione dell'appendice di proroga;
- c) invio della comunicazione obbligatoria UNILAV;
- d) obbligo per l'amministrazione di mantenere ferme tutte le altre clausole contrattuali;
- e) far pervenire in busta chiusa alla Regione Calabria Dipartimento 7 Lavoro Formazione e Politiche Sociali – settore lavoro – cittadella regionale l'atto deliberativo comprensivo delle appendici di proroga e i relativi UNILAV solo mediante consegna per posta o a mano;
- f) regolarizzare la posizione dei lavoratori sul sito www.monitoraggiolu.it;

Dato atto che questa amministrazione impiega n.06 lavoratori ex LPU –Cat. A, attualmente contrattualizzati a tempo determinato, part time a 26 ore settimanali, con scadenza al 31.12.2018,

Considerato che la sopra citata legge di stabilità 2019 prevede, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato, la proroga (art.233-bis, lettera g) da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2019, al fine delle successive assunzioni (art.233-quater) a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche che già utilizzavano i lavoratori inseriti nelle graduatorie medesime e, in subordine nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, da parte di altre pubbliche amministrazioni, ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa ed utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità;

Ciò premesso, in considerazione che:

- Le disposizioni normative di cui all'oggetto hanno previsto l'integrazione della precedente legge di bilancio che, all'art 1 c. 233, ha previsto specifiche procedure per la stabilizzazione dei soggetti provenienti dallo storico bacino LSU/LPU della Regione Calabria.

- All'art. 1 del comma 446 lett. h è prevista la proroga, oltre che delle convenzioni, anche degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31.10.2019, nelle more delle assunzioni a tempo indeterminato. Dette proroghe sono effettuate in deroga, tra le altre, alle disposizioni di cui all'art. 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- Questo ente ha concluso con i 06 lavoratori provenienti dal bacino LPU contratti a tempo determinato per un numero complessivo di 34 mesi; detti contratti sono scaduti il 31.12.2018.
- Alla data odierna non ha ancora adottato la programmazione del fabbisogno di personale, precisando che la dotazione organica, approvata dal Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale e per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali, nella seduta del 27.06.2018 non sono previste assunzioni di personale potenzialmente interessato alla procedura di selezione ed idoneità (interessati n. 06 di Cat. A - previsti dotazione organica n. 06 di Cat. A tra cui n. 03 coperti e n. 03 vacanti a a full time), da svolgersi da parte del competente Dipartimento.

Considerato che In relazione alla necessità di attuare la procedura prevista con la corretta applicazione di dette disposizioni, con nota prot. n. 78c/h785 del 07.01.2019 (allegato "A") ha posto i quesiti nella stessa esplicitati;

Precisato che In attesa dei chiarimenti di cui sopra questo Ente NON procederà per l'attuazione della contrattualizzazione alle condizioni previste dalla legge finanziaria 2019 dei soggetti provenienti dal bacino LPU e nel LPU e nel frattempo si dichiara disponibile al loro utilizzo in qualità di LPU solo ed esclusivamente a far data dalla comunicazione formale, con cui la Regione Calabria se ne assumerà in toto gli oneri annessi e connessi;

Visti e Richiamati:

- l'articolo 2, comma 5, del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 ottobre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 6 novembre 2014 al foglio 5021, per gli effetti del quale *"Nell'ipotesi in cui l'ente pubblico non proceda all'assunzione a tempo indeterminato, i lavoratori interessati, alla scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato, rientrano nel bacino dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di quelle di pubblica utilità"*;
- la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, del 02.02.2018, avente ad oggetto "L.147/2013 art.1 comma 207. Proroga contratti anno 2018 - Risposta del Dipartimento della Funzione Pubblica ai quesiti dei Comuni della Calabria – che all'ultimo periodo ha chiarito e ribadito che "come previsto dal decreto interministeriale 8 ottobre 2014, all'art.2, comma 5, nell'ipotesi in cui l'ente pubblico non proceda all'assunzione a tempo indeterminato, i lavoratori interessati, alla scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato, rientrano nel bacino dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di quelle di pubblica utilità";

Considerata l'assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario Comunale relativamente al presente atto deliberativo;

Visti:

- lo Statuto dell'Ente e i regolamenti comunali vigenti;
- il D.Lgs 267/2000;
- gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.n. 267/2000

CON VOTI unanimi espressi a norma di legge;

DELIBERA

La premessa narrativa è parte integrante del presente dispositivo che qui si intende integralmente riportata;

1. Di prendere atto della circolare della Regione Calabria – assessorato al Lavoro e Welfare - n. 438380 del 31.12.2018 e pertanto, in attesa del riscontro di cui alla nota prot. n. 78 c/h785 del 07.01.2019 (allegato A) questo Ente non procederà per l'attuazione della contrattualizzazione alle condizioni previste dalla legge finanziaria 2019 dei soggetti provenienti dal bacino LPU e nel frattempo si dichiara disponibile al loro utilizzo in qualità di LPU solo ed esclusivamente a far data dalla comunicazione formale con cui la Regione Calabria autorizzerà l'utilizzo e se ne assumerà in toto gli oneri annessi e connessi, stante anche le ripetute asserzioni da parte degli uffici regionali (dott. Capicotto) circa la "non esistenza" del bacino in parola;

2. di dare atto che questo Ente resta disponibile a stabilizzare anche al di fuori della dotazione organica i lavoratori interessati al processo in parola nel caso in cui la Regione Calabria e lo Stato garantiranno tutti gli oneri derivanti dalla stabilizzazione mediante la storicizzazione del contributo necessario allo scopo, nel rispetto delle norme in materia assunzionale al momento vigenti;

3. di richiedere alla Regione Calabria "l'adozione degli atti di rispettiva competenza, da adottare con celerità, al fine di tutelare i lavoratori di cui allegato A) alla presente deliberazione, invitando la stessa Regione a valutare la tempestiva sottoscrizione di specifica convenzione di utilizzo dei lavoratori di pubblica utilità";

4. di trasmettere copia della presente deliberazione:

- ALLA REGIONE CALABRIA – ASSESSORATO AL LAVORO E WELFARE-CATANZARO;
- AL DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA -ROMA ;
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI-ROMA;

5. DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SAN CALOGERO

(Provincia di Vibo Valentia)

Prospetto Allegato "A"

N. ORD.	GENERALITÀ DEL LAVORATORE	CAT.	PROFILO PROFESSIONALE
1	MONTELEONE GIUSEPPE	A.1	OPERAIO GENERICO
2	FURFARO SANDRA	A.1	OPERAIO GENERICO
3	GALATI VINCENZO	A.1	OPERAIO GENERICO
4	GASPARRO CONCETTA	A.1	OPERAIO GENERICO
5	PRESTIA DOMENICA	A.1	OPERAIO GENERICO
6	ZINNA' MARIA DOMENICA	A.1	OPERAIO GENERICO



COMUNE DI SAN CALOGERO

(89842-Provincia di Vibo Valentia)

PROPOSTA di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: LPU. Presa atto circolare Regione Calabria - assessorato al lavoro e welfare - prot. SIAR n. 438380 del 31/12/2018.Determinazioni.

AREA SERVIZI AL TERRITORIO -Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, li _____

Il Responsabile di Area

AREA AMMINISTRATIVA - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, li __16/01/2019_____

*Il Responsabile di Area **
Antonio PONTORIERO

AREA ECONOMICA FINANZIARIA E TRIBUTARIA Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, li _____16/01/2019_____

Il Responsabile di Area*
Dott. Giovanni BALDO

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge:

IL SINDACO*

Avv. Nicola BROSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE*

Dott. Vittorio BIANCO

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio in data 22/01/2019

è divenuta esecutiva in data 22/01/2019

San Calogero 22/01/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA*

Antonio PONTORIERO

E' Copia conforme all'originale. Si rilascia per uso amministrativo.

Lì.....**22/01/2019**.....

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA*

Antonio PONTORIERO

* Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 , comma 2, del D. Lgs 12.02.1993, n. 39